



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073
sito www.comune.pecetto.to.it - mail: info@comune.pecetto.to.it
Pec: info@pec.comune.pecetto.to.it
Partita Iva 02085860019 – C.F. 90002610013

REGOLAMENTO COMUNALE ALLOGGI CASCINA GONELLA

Approvato con Delibera Comunale n.81 del 23 dicembre 1999

ART.1 - REQUISITI PER L'ACCESSO

ART.2 – FORME DI PUBBLICITA'

ART.3 – CONTENUTI DEL BANDO

ART.4 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

ART.5 – COMMISSIONI PREPOSTE ALLE GRADUATORIE

ART.6 – PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AI CONCORRENTI

ART.7 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

ART.8 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

ART.9 – CANONE DI LOCAZIONE

ART.10 – DETERMINAZIONE DEL CANONE OGGETTIVO DI LOCAZIONE

ART.11 – NORMA FINALE

ALLEGATO A – TABELLA DI EQUIVALENZA (ART.1)

COMUNE DI PECETTO TORINESE

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE NELL'EX CASCINA GONELLA

Premesso che il Comune di Pecetto Torinese, è proprietario, per provenienza dall'omonimo lascito, della Cascina Gonella, nella quale sono state ricavate n. 2 unità abitative familiari ciascuna con capienza sino a tre persone e n. 2 unità abitative familiari ciascuna con capienza superiore a tre;

- che dette unità abitative sono state realizzate senza ricorrere a fondi dello Stato o della Regione, ma esclusivamente con le risorse del detto lascito;
- che è intendimento dell'Amministrazione Comunale di assegnare dette unità abitative, che pure non rientrano nelle previsioni normative dell'edilizia residenziale pubblica, a residenti pecettesi per finalità sociali assimilabili a quelle cui è finalizzata l'edilizia residenziale pubblica, in conformità anche allo spirito del "Lascito Gonella";
- che a tal fine si rende necessario predisporre il presente Regolamento, si definiscono, di seguito, le norme per l'assegnazione delle unità abitative in argomento:

ART. 1 - REQUISITI PER L'ACCESSO

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - b) residenza anagrafica nel Comune di Pecetto Torinese da almeno 3 anni ;
 - c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del comune;
 - d) assenza di precedenti utilizzi di alloggi realizzati con contributi pubblici ed assegnati in proprietà immediata o futura;
 - e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi non superiore a L. 45.000.000. Il reddito è riferito alla famiglia-tipo di due componenti. Il reddito delle famiglie con un diverso numero di componenti è ragguagliato sulla base della tabella A di equivalenza, allegata al presente regolamento. Il nucleo familiare è quello risultante dai registri anagrafici al momento della domanda;
 - f) non titolarità da parte di alcun componente il nucleo familiare di alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), da parte degli altri componenti il nucleo familiare.

3. I requisiti di cui al comma 1 devono permanere al momento dell'assegnazione.

ART. 2 - FORME DI PUBBLICITA'

Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'Albo Pretorio e nelle sedi istituzionali di affissione.

ART. 3 - CONTENUTI DEL BANDO

Il bando deve indicare:

- a) i requisiti di carattere generale prescritti dall'articolo 1;
- b) le norme per la determinazione del canone di locazione;
- c) il luogo di presentazione della domanda ed il termine non superiore a trenta giorni, per la presentazione stessa;
- d) i documenti da allegare alla domanda.

ART. 4 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

All'istruttoria tecnica delle domande pervenute al Comune provvedono gli uffici del Comune stesso.

ART. 5 - COMMISSIONI PREPOSTE ALLE GRADUATORIE

1. La graduatoria è predisposta da un organo collegiale composto da:

- a) Segretario Comunale che lo presiede;
- b) Responsabile Servizi Finanziari;
- c) Responsabile Servizi Amministrativi.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la partecipazione di tutti i componenti della Commissione.

3. La graduatoria è approvata dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

ART. 6 - PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AI CONCORRENTI

Ai concorrenti sono riconosciuti i seguenti punteggi, in relazione alle condizioni sociali, economiche ed abitative alla data di pubblicazione del bando:

a) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio:

1. a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 4;

2. a seguito di sentenza esecutiva di sfratto:

2.1) se la sentenza è motivata da morosità non colpevole: punti 2;

2.2) in tutti gli altri casi: punti 3;

3. a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto;

3.1) se la sentenza è motivata da morosità non colpevole: punti 3;

3.2) in tutti gli altri casi: punti 5;

b) richiedenti che appartengono alle seguenti categorie:

1. hanno superato il sessantesimo anno di età, non svolgono alcuna attività lavorativa, vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio: punti 1;

2. richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili:

2.1) con percentuale di invalidità compresa fra l'80 per cento ed il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834: punti 3;

2.2) con percentuale di invalidità compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento, ovvero invalidi di guerra e per servizio collocati nella III, IV e V categoria di cui al D.P.R. 834/1981: punti 2.

Le certificazioni attestanti le condizioni di cui al comma 2, lettera b), devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità e sono rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia:

a) per gli invalidi civili dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL);

b) per gli invalidi del lavoro dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

c) per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere.

c) richiedenti che abitano con il nucleo familiare:

1. in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune sia considerato scadente ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392: punti 1;

2. in alloggio privo di servizio igienico completo composto di WC, lavabo, doccia o vasca, nonché in alloggio provvisto di servizio igienico completo esterno non in comune con altre famiglie: punti 2;

3. in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie: punti 3;

d) richiedenti il cui reddito, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), risulti non superiore al:

1) 70 per cento del limite di assegnazione: punti 1;

2) 50 per cento del limite di assegnazione: punti 2;

3) 30 per cento del limite di assegnazione: punti 3;

Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera. Nel caso di punteggi tra loro non cumulabili si tiene conto del punteggio maggiore.

ART. 7 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. La Giunta Comunale, entro quaranta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, approva la graduatoria.

2. La graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente è pubblicata ed affissa per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune e costituisce provvedimento definitivo.

3. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per tre anni e comunque fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

ART. 8 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

1. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti e la veridicità delle relative dichiarazioni.

2. In particolare, l'accertamento del reddito avviene tramite presentazione da parte del richiedente di copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente il bando di concorso per ogni componente il nucleo familiare che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.

3. In ogni caso il concorrente deve fare attestare sul retro dello stato di famiglia l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio o presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di ciascuno dei componenti il nucleo familiare.

4. L'eventuale mancanza di reddito deve essere documentata da certificazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro attestante lo stato di disoccupazione e, qualora sussistano le condizioni, da apposita dichiarazione dello stato di indigenza rilasciata dagli Uffici Assistenza del Comune di residenza.

5. Eventuali assegnazioni successive dovranno comunque accertare la permanenza dei requisiti dei classificati non immediatamente assegnatari.

ART. 9 - CANONE DI LOCAZIONE

I canoni di locazione degli alloggi di cui alla premessa sono destinati al netto delle spese alle finalità proprie del Lascito Gonella.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DEL CANONE OGGETTIVO DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di cui alla premessa è determinato in relazione agli accordi ex art. 2 comma 3 della Legge 431/98.

ART. 11 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non stabilito dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni della Legge 431/98 nonché alle eventuali successive deliberazioni dell'Amministrazione Comunale.

ALLEGATO A TABELLA DI EQUIVALENZA (ART. 1)

! Componenti	fino			
! convenzionali	a 2	3	4	5
!				
!				
! Coefficiente	1	1,2	1,4	1,6
!				